



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n°17 TFT 04 del 30 luglio 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallengunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 30 luglio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 9/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

società A.S.D. Santangiolese.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 14562/331 del 17/06/19:

la società Società A.S.D. Santangiolese per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Palmeri Antonino e dal sig. Fasolo Alessandro (giudicati separatamente).

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate e non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Santangiolese.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di due gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017/2018 disputato dalla A.S.D. Santangiolese è stato indicato nelle distinte gara il tecnico sig. Fasolo Alessandro senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato, per la qual cosa la società aveva richiesto, ai sensi dell'art. 32 sexies C.G.S. l'applicazione dell'ammenda di € 170,00.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo la deferita omesso di ottemperare al pagamento della suddetta somma entro il termine perentorio di gg 30 dalla pubblicazione del C.U n. 189/AA del 20.3.19 così come certificato dalla segreteria federale.

Deve, pertanto, trovare accoglimento la richiesta della Procura Federale, con applicazione della relativa sanzione, come determinata da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Santangiolese.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.10/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Il sig. GABRIELE MOSCHETTO (Tecnico all'epoca dei fatti tesserato per l'A.S.D. Olimpia Pedara);
- 2) Il sig. EGIDIO MOSCHETTO (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Olimpia Pedara);
- 3) La società A.S.D. OLIMPIA PEDARA.

La Procura Federale con nota 15036/840pfi 18-19/MS/CS/Jb del 25/06/2019 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il sig. Gabriele Moschetto, tesserato nella presente stagione sportiva in qualità di tecnico con la A.S.D. Atletico (rectius Olimpia) Pedara, per avere dichiarato un fatto non veridico al fine di scagionare altro tesserato resosi responsabile di un atto violento nei confronti di un A.E., integrando la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS;
- b) Sig. Egidio Moschetto tesserato nella presente stagione sportiva in qualità di calciatore con la A.S.D. Atletico (rectius Olimpia) Pedara, per avere dichiarato un fatto non veridico al fine di scagionare altro tesserato resosi responsabile di un atto violento nei confronti di un A.E., integrando la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS;
- c) L' A.S.D Olimpia Pedara della violazione di cui all'art. 4 comma 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri tesserati.

Rilevato che le parti deferite sono state regolarmente convocate all'udienza dibattimentale odierna;

Dato atto che i deferiti non si sono presentati, ma hanno fatto pervenire, nei termini, per il tramite del loro difensore di fiducia, memorie difensive che sono state illustrate da quest'ultimo nel corso dell'odierna udienza ed ha concluso chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti e in subordine la sospensione del presente procedimento in attesa delle determinazioni della Procura Federale, officiata anche dalla Segreteria Federale la cui nota viene oggi prodotta;

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta di "ritenere responsabili le parti deferite, di quanto ad esse addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Gabriele Moschetto la squalifica per mesi sei ; al sig. Egidio Moschetto la squalifica per sei gare e all'A.S.D. Olimpia Pedara l'ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti e fatti i dovuti approfondimenti, ritiene preliminarmente dovere dichiarare la propria incompetenza in ordine al deferimento a carico del sig. Gabriele Moschetto, poiché la competenza, attesa la sua qualifica come tecnico, deve individuarsi, a mente dell'art. 38 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico, nella Commissione di Disciplina del Settore Tecnico, non rientrando la fattispecie in esame in alcuna delle ipotesi di cui al comma 1 del predetto art. 38, ragion per cui deve disporsi la restituzione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

In ordine alla posizione del sig. Egidio Moschetto, risulta in maniera chiara ed evidente la responsabilità di quanto ascrittogli in deferimento avendo sottoscritto una dichiarazione fotocopia a quella sottoscritta dal sig. Gabriele Moschetto, contrastante con le dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di refertazione (dichiarazioni che godono di fede privilegiata) che ha individuato in maniera chiara ed inequivoca il sig. Filippo L'Abate quale autore del grave gesto violento in suo danno, con ciò cercando di indurre l'adita CSAT a revocare, o quanto meno a modificare in melius, la sanzione inflitta a quest'ultimo dal GST.

Di nessun pregio, per altro, appaiono le note difensive depositate in atti dalla difesa dei deferiti che non risultano supportate da alcuna documentazione tale da potere scalfire la

veridicità della dichiarazione del direttore di gara, a nulla rilevando che in data 7/12/2018 sia stato presentato un esposto alla Procura Federale contro il DDG dalla società Atletico Mascalucia che, per fatto concludente, deve intendersi allo stato archiviato.

In ragione di quanto sopra va affermata la responsabilità dell'odierno deferito in relazione a quanto dallo stesso posto in essere e per la qualcosa vanno accolte le conclusioni della Procura Federale con applicazione della sanzione così come da dispositivo.

Alla declaratoria della responsabilità del deferito consegue la responsabilità dell'A.S.D. Olimpia Pedara per quanto addebitato al proprio tesserato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente dichiara la propria incompetenza a giudicare il sig. Gabriele Moschetto, tecnico abilitato, in quanto la competenza va dichiarata in capo alla Commissione di Disciplina del Settore Tecnico, per la qual cosa gli atti vanno restituita alla Procura Federale per quanto di competenza.

Applica al sig. Egidio Moschetto la squalifica per tre gare e all'A.S.D. Olimpia Pedara, a titolo di responsabilità per fatto e colpa del proprio tesserato, l'ammenda di € 150,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 506/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Alessandria della Rocca;

sig. Vaccaro Ignazio (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Alessandria della Rocca);

sigg. Canzoneri Sebastiano, Scaglione Leonardo, Martorana Marcello, Canzoneri Emanuele Pietro e Maniscalco Davide, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Terza Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 18/06/19 proc. 14711/683 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Alessandria della Rocca;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Vaccaro Ignazio;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Canzoneri Sebastiano, Scaglione Leonardo, Martorana Marcello, Canzoneri Emanuele Pietro e Maniscalco Davide.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla

normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Alessandria della Rocca;

l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente deferito sig. Vaccaro Ignazio;

Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Canzoneri Sebastiano, Scaglione Leonardo, Martorana Marcello, Canzoneri Emanuele Pietro e Maniscalco Davide.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 30 luglio 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI